



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 28/07/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 1621

Cont. 1226/09/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 1577/07 r.g.n.r. pendente sia per la citazione diretta a giudizio che per la fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Trani Sez. distaccata Ruvo di Puglia a carico di Sbisà Giovanni Adolfo e altri - Nomina procuratore e difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- In relazione al procedimento penale n. 1577/07 r.g.n.r., sono stati notificati, rispettivamente in data 29 aprile e 17 maggio u.s., alla Regione Puglia, quale p.o., per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile

A) il decreto di citazione a giudizio nei confronti di SBISA' Giovanni Adolfo, SBISA' Elisabetta, PATERNO Pasquale, FALCO Antonio e COSMA Alessandro;

B) il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare (n. 2742/07 r.g.gip), dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. nei confronti di SBISA' Giovanni Adolfo, SBISA' Elisabetta, PERRONE Vincenzo, PIANCONE Luigi, GALENTINO Mauro, NANNOLA Nicola, ROSITO Dario e GUIDO Saverio.

L'udienza, per entrambi i processi, è stata fissata per il giorno 15 luglio p.v. dinanzi al Tribunale di Trani Sez. distaccata di Ruvo di Puglia.

- Gli imputati nel processo sub A) devono rispondere del reato di cui agli artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 per avere, in concorso fra loro, nelle diverse qualità, eseguito lavori (marzo 2007) per edificazioni di strutture in cemento armato (ampliamento della sala ricevimenti "Corte Bracco dei Germani" in Corato) in zona sismica, senza preventiva autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile. Gli imputati nel processo sub B) devono rispondere dei reati a ciascuno specificamente a ciascuno ascritti nel decreto di rinvio a giudizio e tutti, in particolare, del reato previsto e punito dall'art. 589 c.p. (omicidio colposo, capo d'imputazione A) per aver cagionato, nel corso dei predetti lavori di ampliamento, la morte del minore Di Vincenzo Giuseppe, dipendente, senza regolare assunzione, della ditta Termo In s.n.c.

- Allo stato, ad eccezione dei prossimi congiunti della vittima (Di Vincenzo Mario e D'Avanzo Luigia) nessuna delle pp.oo. (oltre alla Regione Puglia, Comune di Corato, Ministero del Lavoro) risulta, per quanto legittimata, essersi costituita come parte civile. Quali responsabili civili sono stati, invece, convenuti nel processo le ditte ESSEGI s.r.l. e CEAM s.r.l.

- Con nota prot. n. 11/L/12187 del 16.6.2010, evidenziando comunque che il P.M. ha identificato la Regione quale persona offesa solo per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (violazioni del D.P.R. n.

380/01) e chiedendo espressamente le ragioni di fatto, in relazione alle competenze regionali in materia (concorrenti con quelle statuali) e il titolo che fonderebbero la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile anche per il reato di omicidio colposo, l'Avvocatura ha trasmesso i decreti di cui trattasi rispettivamente, per quanto di competenza, al Servizio LL.PP., al Servizio Politiche del Lavoro e al Servizio Sanità, affinché sia quantificato il danno subito dalla Regione Puglia a causa delle illecite condotte attribuite agli imputati e fornito l'orientamento di detti Servizi in ordine alla costituzione di parte civile.

- In particolare, il Servizio Politiche per il Lavoro, con relazione del 28.6.10 prot. AOO06010111, sottoscritta anche dall'Assessore al Welfare, ha espresso il suo favorevole orientamento circa la costituzione di parte civile, che - sottolinea l'Assessore - "assume valore di atto dovuto, di una ferma presa di posizione che vede l'Amministrazione Regionale costantemente impegnata, nella veste istituzionale che le compete, ad offrire garanzie di effettività della tutela delle condizioni di lavoro, non solo nel momento genetico di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il rispetto delle norme essenziali di protezione, prime fra tutte quelle a tutela della personalità morale e della integrità fisica dei lavoratori".

- Si evidenzia, inoltre, al fine di dare fondamento alla legittimazione regionale relativamente alla costituzione di p.c. anche per il reato di cui all'art. 589 c.p., come richiesto dall'Assessore alle Politiche per il Lavoro,

a) che la Regione Puglia non solo, con la l.r. n. 19/1999, ha dettato "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi d'impiego", ma, con la legge regionale 26.10.2006 n. 28, si è dotata di una "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

b) che l'evento morte del lavoratore minorenne (al suo primo giorno di lavoro) è stata diretta conseguenza delle condotte colpose, a vario titolo contestate agli imputati e consistenti in imprudenza, imperizia, negligenza, anche nell'attività di vigilanza, scelta e controllo, nonché nell'inosservanza (contestata anche come autonomi reati ad alcuni imputati nei capi da C ad N) di vari obblighi imposti dal D.Lgs 494/96, dalla L. 296/2006, dal D.Lgs. 626/94, dal D.P.R. 547/55, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 345/99, dalla L. 977/67 (prescrizioni in materia di assunzione, avvio al lavoro, sicurezza e antinfortunistica).

- Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett.c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, si propone di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nei due procedimenti penali di cui trattasi n. 1577/07 r.g. mod. 21 a carico degli imputati sopra elencati, che si celebreranno il giorno 15.6.2010 dinanzi al Tribunale di Trani Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, Giudice Dott.ssa Caserta, al fine di chiedere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica ad avvocato del libero Foro, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Servizi Lavoro - LL.PP.

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 6.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi

entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- autorizzare, come meglio chiarito in narrativa, nel procedimento penale 1577/07 r.g.n.r. a carico di SBISA'Giovanni Adolfo ed altri, pendente sia per la citazione diretta a giudizio, sia per la fase dibattimentale, dinanzi al Tribunale di Trani Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto effettivamente legittimata in relazione a ciascun capo d'imputazione e nei confronti di ciascun imputato, al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni, e conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Giuseppe Losappio;

- dare atto che detto incarico è affidato al predetto professionista alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998; -fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---